



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

14.07.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 14 LUGLIO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- DECRETO DIGNITA': sintesi delle novità introdotte pag. 2
- INCASSI TRAMITE POS: nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta pag. 3
- ACCESSO AL CREDITO: le banche devono motivare il rifiuto del Finanziamento pag. 3
- SCADE IL 31 LUGLIO 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti delle PMI verso il sistema bancario pag. 4
- LA SCADENZA DEL 31.07.18 per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle notificate nel 2017 pag. 4
- DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI pag. 6
- FERIE NON GODUTE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO pag. 7
- Come sapere se una persona può essere assunta con incentivi pag. 7
- SEMPLIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI delle attività di ufficio pag. 8
- PARERE DELL'ISPETTOATO NAZIONALE DEL LAVORO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA pag. 8

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

DECRETO DIGNITA': sintesi delle novità introdotte

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali **Luigi Di Maio**, ha approvato un decreto-legge che introduce **misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**.

Il Decreto Legge ha avuto la firma del Presidente della Repubblica venerdì 13 luglio u.s. ed ora dovrà essere sottoposto all'iter di approvazione definitiva da parte dei due rami del Parlamento entro il termine di 60 giorni.

Contratti a tempo determinato

La prima novità riguarda **il limite di impiego per lavoratori a tempo determinato che passa da 36 mesi a 24 mesi**.

Le **proroghe dei contratti a tempo determinato vengono ridotte da 5 a 4** e ad ogni proroga **il costo contributivo viene aumentato di 0,5 punti percentuali**.

Stop alle delocalizzazioni per chi ha ricevuto Aiuti di Stato

Viene sanzionato chi ha ricevuto un aiuto di stato e delocalizzazioni attività produttive in altri paesi entro i 5 anni dal ricevimento del contributo.

La sanzione andrà dal 200% al 400% del contributo ricevuto ed il contributo sarà restituito ad un saggio di interesse del 5% su base annua.

Il super e l'iper ammortamento dovranno essere restituiti.

Stop alla pubblicità sui giochi e scommesse on line

Previsto il blocco degli spot pubblicitari ai giochi di azzardo ed alle scommesse on line nonché anche le sponsorizzazioni e tutte le forme di comunicazione radio TV on line etc..

La norma entra in vigore dal primo gennaio 2019.

A chi non rispetta il divieto arriverà una sanzione del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità comunque di «importo minimo di 50.000 euro».

Gli incassi andranno al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Restano le **sanzioni da 100 mila a 500 mila euro** per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori.

Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i contratti in essere.

Abolizione dello Split Payment per i professionisti

Lo split payment non si applicherà nel caso delle fatture emesse dai professionisti nei confronti delle società o enti commerciali facenti parte del perimetro della pubblica amministrazione.

Novità Spesometro

L'abolizione dello spesometro tarda ad arrivare quando era chiaro che la fatturazione elettronica avrebbe di fatto reso inutile e costoso il mantenimento dello scadenze dell'invio dei dati e delle fatture di cui al D.L. 78 del 2010.

Proroghe e modifiche scadenze Spesometro

Lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 dovrà essere trasmesso entro la scadenza del 28 febbraio 2019 (precedente fissata nel 30 novembre).

Relativamente allo spesometro 2018 avremo quindi che le scadenze naturali per i contribuenti trimestrali saranno:

Trasmissione trimestrale

- I semestre: 31 maggio 2018;
- II semestre: 30 settembre (1° ottobre per il 2018 perché il 30 è domenica);
- III e IV trimestre: 28 febbraio 2019;

Trasmissione semestrale

- I Semestre: 1° ottobre 2018;
- II semestre: 28 febbraio 2019.

Entrata in vigore

Il Decreto Legge è entrato in vigore sabato 14 luglio con la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Seguirà il passaggio della norma tra Camera e Senato nei 60 giorni successivi entro cui il provvedimento dovrà essere convertito in Legge.

INCASSI TRAMITE POS: nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta

Il Ministero dello sviluppo economico ha sollecitato il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla sanzionabilità dei **soggetti che rifiutano di incassare mediante carta di credito o di debito** le vendite di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali.

L'obbligo di installazione del POS ovvero la mancata accettazione di pagamenti mediante carta di credito o di debito non prevede ad oggi alcuna sanzione amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di decreto che prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro in caso di violazione dell'obbligo e ha suggerito di individuare la sanzione applicabile in caso di violazione degli obblighi all'interno dell'ordinamento giuridico vigente che disciplina le attività commerciali e professionali.

ACCESSO AL CREDITO: le banche devono motivare il rifiuto del finanziamento

L'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni che rappresentano le micro, piccole e medie imprese hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa sulle modalità che le banche aderenti devono seguire al fine di rendere trasparenti le ragioni sottostanti l'eventuale mancato accoglimento delle richieste di finanziamento.

Su richiesta dell'impresa, la banca deve fornire entro 30 giorni indicazioni utili all'impresa sulle possibili aree di miglioramento riguardo in particolare: la struttura finanziaria, la capacità reddituale, le garanzie prestate e/o gli elementi informativi messi a disposizione della banca per la sua valutazione.

SCADE IL 31 LUGLIO 2018 IL TERMINE PER PRESENTARE LE ISTANZE DI SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI VERSO IL SISTEMA BANCARIO

Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell'ABI del 13 gennaio 2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema bancario.

L'Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:

- "imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "imprese in sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "imprese e PA" per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..

In particolare dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle pmi operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

Le modalità di richiesta della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all'iniziativa "imprese in ripresa" è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza.

Le banche e gli intermediari finanziari valutano l'impresa ai fini dell'accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017

Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
- c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.

In questi giorni l’Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per l’addebito diretto delle somme dovute da consegnare all’istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).

TIPOLOGIA ROTTAMAZIONE	SCADENZE DI VERSAMENTO
Carichi affidati dal 1/1/2017 al 30/09/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il 30/11/2018 e l’eventuale quinta il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21/04/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali era in essere una rateizzazione al 24/10/2016 e vi erano rate scadute al 31/12/2016	Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell’avvenuto pagamento delle rate scadute, in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019

Si ricorda alla gentile Clientela che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

In caso di mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da piani di dilazione sarà possibile riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.

DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dallo scorso 1° luglio 2018 non è più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, **pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro**.

È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento.

L'obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori/collaboratori.

La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ambito applicativo

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) e i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.

Forme di pagamento ammesse

La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (per "*comprovato impedimento*" si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).

FERIE NON GODUTE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Ove la contrattazione collettiva non disponga diversamente, le ore di ferie maturate nel corso di un anno andranno usufruite, dal lavoratore, nei 18 mesi successivi.

In mancanza di tale utilizzo, il datore di lavoro è chiamato al versamento della contribuzione dovuta su tale residuo, salvo recupero al momento dell'effettivo utilizzo delle ferie stesse.

Assieme alle retribuzioni del mese di luglio 2018, inteso quale limite massimo, i datori di lavoro dovranno quindi liquidare sul piano contributivo anche il valore retributivo delle ore di ferie, maturate nel corso dell'anno 2016, non godute dai lavoratori.

Il versamento sarà quindi effettuato, al più tardi, entro il giorno 20 agosto 2018 (si ricorda che, per previsione normativa, le scadenze poste tra il 1° e il 20 agosto sono tutte spostate a quest'ultimo giorno).

Il tutto sarà esposto nel flusso UniEmens relativo alla mensilità sopra indicata.

Nel momento in cui il lavoratore usufruirà di tali ore di ferie, sarà cura del datore di lavoro recuperare a credito il versamento già effettuato, esponendo i dati nel flusso UniEmens del mese interessato.

COME SAPERE SE UNA PERSONA PUÒ ESSERE ASSUNTA CON INCENTIVI

L'Anpal, con comunicato dell'8 giugno 2018, ha reso noto che è attiva, nella sezione ad accesso riservato, la nuova funzionalità "Incentivabilità" che permette di verificare se un soggetto risulti "svantaggiato" e se, quindi, al suo datore di lavoro possano essere riconosciuti gli incentivi all'assunzione.

Sono incentivabili le assunzioni di persone che, nei 6 mesi antecedenti alla data in cui si effettua la richiesta, non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato, o che hanno avuto rapporti di lavoro conclusi e di durata non superiore a 6 mesi (i periodi di lavoro intermittente, tirocinio e LSU non rientrano nel conteggio); oppure che hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

La funzionalità fornisce informazioni relative all'incentivabilità della persona, verificando la presenza o meno di comunicazioni obbligatorie, ma non tiene conto di eventuali peridi di lavoro autonomo svolti.

Il servizio è a disposizione:

- dei Centri per l'impiego,
- degli operatori iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro,
- dei soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro,
- dei cittadini.

Il datore di lavoro, quindi, se non in possesso delle caratteristiche elencate, non può accedere alla funzionalità, ma nulla vieta di chiedere al lavoratore di produrre i risultati della ricerca, salvo poi verificare gli aspetti inerenti al lavoro autonomo e ogni altro elemento utile per valutare se il soggetto sia o meno agevolabile.

SEMPLIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE ATTIVITÀ DI UFFICIO

Con D.M. 61/2018, il Ministero del lavoro, al fine di mettere a disposizione dei datori di lavoro delle micro, piccole e medie imprese uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi, ha adottato uno strumento *on line* sviluppato secondo il prototipo europeo Oira, dedicato al settore “uffici”.

In pratica, attraverso l'applicativo disponibile gratuitamente attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero e dell'Inail (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/software/software-oira.html>), i datori di lavoro hanno a disposizione una piattaforma *web* che consente la creazione di strumenti settoriali di valutazione dei rischi in modo semplice e standardizzato.

Lo strumento Oira (*Online interactive risk assessment*), attraverso un percorso guidato, fornisce supporto per identificare i fattori di rischio presenti nella realtà lavorativa e per valutare e individuare le misure di prevenzione e protezione da applicare.

Il *software* consente un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento. Lo strumento fornisce:

- un documento contenente i risultati della valutazione dei rischi, che può essere scaricato, modificato e stampato, il documento fornisce anche una panoramica del rischio presente sul luogo di lavoro;
- un piano d'azione per attuare le misure preventive, definire ruoli e responsabilità e tempistiche di realizzazione.

Il *software* fornisce un ausilio per individuare e rendere attive le misure di protezione.

PARERE DELL'ISPETTOATO NAZIONALE DEL LAVORO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Con lettera circolare del 18.6.18, l'INL ha dato risposta a diverse richieste di chiarimento, da parte degli uffici territoriali, in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art.4, L. 300/1970, motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”, ricordando che l'oggetto dell'attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l'utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.

Esigenze di sicurezza del lavoro

L'INL ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da apposita documentazione di supporto.

In particolare, le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro devono trovare adeguato riscontro nell'attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell'apposito documento (DVR).

Di conseguenza, l'istanza di autorizzazione deve contenere in allegato gli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.